

Comune di Roccagorga
Via XXVIII Maggio, 2 – 04010 Roccagorga (LT)



COMUNE DI ROCCAGORGA
(Provincia di Latina)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER
L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI**

(Simbolo e contrassegno redatto secondo le raccomandazioni
del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998)

approvato con deliberazione de Consiglio Comunale n. 39 del 4.9.2009

Comune di Roccagorga
Via XXVIII Maggio, 2 – 04010 Roccagorga (LT)

INDICE

Art.1 - “DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO”	Pag.	3
Art.2 - “DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI PERSONALIZZATO”	Pag.	4
Art.3 - “UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO”	Pag.	5
Art.4 - “FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO”	Pag.	6
Art.5 - “DECADENZA DEL CONTRASSEGNO”	Pag.	6
Art.6 - “ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI”	Pag.	6
Art.7 - “SANZIONI”	Pag.	7
Art.8 - “NORME TRANSITORIE”	Pag.	7

Art.1

DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

a) CONDIZIONI DI INVALIDITA' PERMANENTE - Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** gli invalidi aventi diritto, dovranno presentare apposita istanza, in carta semplice (esente da bollo ai sensi della *legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettera c*), indirizzata al Comune di Roccagorga - Polizia Municipale - Ufficio Parcheggi – Via XXVIII Maggio , 2 con allegata la seguente documentazione:

a.1) Certificazione medica rilasciata dall' ufficio Medico Legale dell' unità sanitaria locale di appartenenza la quale attesta le condizioni permanenti (o con scadenza pari a cinque anni) di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;

Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare;

a.2) Dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi del *D.P.R. 445/2000*;

a.3) Fotocopia di un documento di identità valido;

a.4) Pagamento dei diritti di istruttoria pari ad €. 5,16 su c/c postale n°12591046 intestato al Comune di Roccagorga con la causale “diritti di istruttoria per rilascio contrassegno disabili” oppure eseguire il pagamento attraverso l' Ufficio Economato del Comune.

Il contrassegno ha validità cinque anni (con decorrenza dalla data di rilascio della certificazione medica). Per il rinnovo si dovrà presentare apposita istanza con gli stessi criteri sopra citati del presente articolo *comma a)* ad eccezione del *comma a. 1)* il quale può essere sostituito con il certificato del Medico Curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

b) CONDIZIONI DI INVALIDITA' TEMPORANEA - Qualora la certificazione medica rilasciata dall' ufficio Medico Legale dell'unità sanitaria locale risulti inferiore ai cinque anni (soggetto invalido temporaneo), per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio** gli invalidi aventi diritto, dovranno presentare apposita istanza apponendo sull' istanza una marca da bollo di €.14,62 indirizzata al Comune di Roccagorga , Polizia Municipale – Ufficio Parcheggi – Via XXVIII Maggio, 2 con allegata la seguente documentazione:

b.1) Certificazione medica rilasciata dall' ufficio Medico Legale dell' unità sanitaria locale di appartenenza la quale attesta le condizioni temporanee (con scadenza inferiore a cinque anni) di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità;

Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare;

b.2) Dichiarazione sostitutiva di residenza ai sensi del *D.P.R. 445/2000*;

b.3) Fotocopia di un documento di identità valido;

Comune di Roccagorga

Via XXVIII Maggio, 2 – 04010 Roccagorga (LT)

b.4) Pagamento dei diritti di istruttoria pari ad €. 5,16 su c/c postale n°12591046 intestato al Comune di Roccagorga con la causale “diritti di istruttoria per rilascio contrassegno disabili” oppure eseguire il pagamento attraverso l’ Ufficio Economato del Comune.

Il contrassegno ha validità pari a quanto previsto nella certificazione medica; la decorrenza è fissata dalla data di rilascio del certificato medico. Per il rinnovo si dovrà presentare apposita istanza con gli stessi criteri sopra citati del presente *articolo, comma b*).

Art. 2

DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “PERSONALIZZATO”

a) La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- a.1) siano residenti nel Comune di Roccagorga ;
- a.2) siano abilitati alla guida con patente speciale;
- a.3) dispongano di un autoveicolo a loro idoneo¹;
- a.4) abbiano certificazione medica legale di cui all’ *art. 1 comma a) punto a. 1)*;

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a.5) Copia della patente di guida;
- a.6) Copia della carta di circolazione e certificato di proprietà del veicolo adattato di cui si dispone;
- a.7) Copia del contrassegno;
- a.8) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del *D.P.R. 445/2000* con la quale si attesti che l’abitazione presso cui è residente il disabile non dispone di area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area o parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

Tali stalli possono essere richiesti con i requisiti previsti dal *comma a) punti da a.1) a.4)* del presente *articolo* e documentazione prevista dal *punto a.5) al punto a.7)* del presente articolo mentre il *punto a.8)* viene sostituito con il *punto a.9)* ed integrata con il *punto a.10)*:

- a.9) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del *D.P.R. 445/2000* con la quale si attesti che la società/ditta/professionista nel luogo presso cui lavora il disabile non dispone di area o parcheggio pertinenziale privato o di altra area o parcheggio di proprietà della società/ditta/professionista.
- a.10) Dichiarazione da parte del datore di lavoro con annesso documento di identità il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove il disabile rivolge istanza esponendo inoltre gli orari di lavoro. Tale dichiarazione dovrà essere comunque presentata ogni anno dalla data di istituzione

¹ Autoveicolo modificato con comandi speciali e/o con cambio automatico.

Comune di Roccagorga

Via XXVIII Maggio, 2 – 04010 Roccagorga (LT)

dell'eventuale stallo personalizzato. Gli stalli personalizzati non possono essere più di uno e l'avente diritto dovrà scegliere uno dei casi innanzi citati (nei pressi della propria residenza o lavorativa).

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con Ordinanza Dirigenziale dell' Ufficio Parcheggi.

- b) Tutti gli stalli di parcheggio disabili personalizzati già rilasciati si intendono revocati e dovranno essere adeguati, con i requisiti prescritti nel presente *articolo, comma a)*.

Art. 3

ISTITUZIONE E RICHIESTA DI PARCHEGGIO PER DISABILI “NON PERSONALIZZATO” A TEMPO LIMITATO

- a) L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di edifici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiato tra quelli previsti per legge, ovvero uno ogni cinquanta o frazione, previo parere dell'Ufficio preposto sito nel Comando della Polizia Locale.
- b) Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedenti potranno fare richiesta di istituzione parcheggio per disabili , anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti dalla legge.

LIMITAZIONI

- a) le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti. Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 1 del presente articolo viene applicata una sanzione amministrativa in base alla normativa prevista dal codice della strada e dai Regolamenti comunali.
- b) Tale parcheggio potrà essere concesso, direttamente dagli uffici comunali preposti, solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti , comunque non vincolanti e nel rispetto del Piano Parcheggi Comunale:
- si tratti di persona non deambulante o persone con automezzo e patente di guida speciale;
 - presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolare segnaletica compreso quelli a limitazione oraria.

Art. 4

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

- a) Il contrassegno è un documento strettamente personale e dovrà essere conservato diligentemente.
- b) In caso di deterioramento e/o danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il contrassegno per i disabili con certificazione medica permanente dovrà essere sostituito con le medesime modalità previste nel *comma a) punti a.3) ed a.4)* dell' *art.1* del presente regolamento e, per disabili che hanno certificazione medica inferiore ai 5 anni, con le modalità previste nel *comma b) comma b.3) e b.4)*.
- c) Il contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare
- d) Il contrassegno consente:
- d.1) di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati (*art.3*) ad altri titolari di contrassegno;
 - d.2) la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;
 - d.3) il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
 - d.4) il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità.
 - d.5) il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.
- e) Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:
- e.1) sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
 - e.2) sostare negli spazi di fermata degli autobus;
 - e.3) sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
 - e.4) sostare in corrispondenza dei passi carrai;
 - e.5) sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

All'atto di approvazione del presente Regolamento, l'Amministrazione provvederà al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli gratuitamente, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 , con

Comune di Roccagorga
Via XXVIII Maggio, 2 – 04010 Roccagorga (LT)

uno nuovo che, conformemente alle disposizioni legislative speciali, contenute nel vigente Codice della strada ed in deroga a quanto stabilito dall'art. 74 del D.Lgs 196/2003 nonché in accoglimento parziale della raccomandazione della Comunità Europea.

Art. 5

FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

- a) In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza se previsto o altrimenti dichiarazione sostitutiva.
- b) Per il rilascio del duplicato (che seguirà con numerazione del contrassegno progressiva) a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, copia della denuncia, numero del precedente contrassegno, ricevuta del versamento di € 10,00 su c/c postale n°-----4 intestato al Comune di Roccagorga con la causale “diritti di istruttoria per duplicato contrassegno disabili” oppure eseguire il pagamento attraverso l' Ufficio Economato del Comune.

Art. 6

DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

- a) La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.
- b) In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale venir meno del parcheggio personalizzato al fine di programmarne la dismissione.
- c) Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre 30 giorni agli uffici preposti (ufficio Parcheggi), anche nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 7

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

- a) Sul contrassegno disabili rilasciato di cui all' *art.1* del presente regolamento l'ufficio dovrà prevedere anche l'affissione di un bollino rifrangente con stemma comunale.
- b) Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione dalle Autorità di Vigilanza.

Comune di Roccagorga
Via XXVIII Maggio, 2 – 04010 Roccagorga (LT)

Art. 8

SANZIONI

Il non rispetto del presente regolamento sarà applicata una sanzione amministrativa sulla misura di un minimo da €. 25,00 ad €. 500,00 per *violazione dei regolamenti comunali*. L'organo competente ad erogare la sanzione è individuato ai sensi dell' art. 17 della Legge 24 Novembre 1981 n°689.

Art. 9

NORME TRANSITORIE

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione si intendono revocati e manterranno la loro validità per 60 giorni, termine entro il quale gli aventi diritto hanno l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni fissate con il presente regolamento .